

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 2026, n. 090/Pres.

Regolamento per la formazione dell'Elenco annuale degli "EcoEventiFVG" nonché per la concessione dei contributi di cui all'articolo 161 della legge regionale 9 giugno 2026, n. 5 (Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026).

Capo I
Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

Capo II
Disciplina della formazione dell'Elenco annuale degli eventi ecosostenibili

- Art. 3 Requisiti degli eventi ecosostenibili
- Art. 4 Formazione dell'Elenco annuale

Capo III
Disciplina delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi

- Art. 5 Requisiti dei soggetti beneficiari
- Art. 6 Eventi finanziabili
- Art. 7 Regime d'aiuto
- Art. 8 Presentazione della domanda
- Art. 9 Istruttoria delle domande di contributo
- Art. 10 Spese ammissibili a contributo
- Art. 11 Importo del contributo
- Art. 12 Concessione ed erogazione del contributo
- Art. 13 Cumulabilità

Capo IV
Controlli e disposizioni transitorie e finali

- Art. 14 Controlli
- Art. 15 Disposizioni transitorie
- Art. 16 Modulistica
- Art. 17 Rinvio
- Art. 18 Abrogazioni
- Art. 19 Entrata in vigore

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'articolo 161 della legge regionale 9 giugno 2026, n. 5 (Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026), la formazione dell'Elenco annuale degli "EcoEventiFVG, di seguito Elenco, nonché il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al capo III.

2. Ai fini della formazione dell'Elenco, il presente regolamento disciplina, in particolare:

- a) i requisiti degli eventi ecosostenibili;
- b) i termini per l'invio della Scheda illustrativa dell'evento;
- c) i termini per l'approvazione e l'aggiornamento dell'Elenco.

3. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi, il presente regolamento disciplina, in particolare:

- a) i requisiti dei beneficiari;
- b) le spese ammissibili e l'importo massimo concedibile per ciascuna spesa;
- c) la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- e) le modalità e i termini per la concessione e contestuale erogazione del contributo.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) evento ecosostenibile:
 - 1) la manifestazione nel corso della quale è prevista la preparazione o somministrazione di alimenti e bevande, quali sagre, feste, concerti, eventi sportivi, caratterizzata da un limitato impatto ambientale sotto il profilo della produzione dei rifiuti, attraverso ad esempio l'introduzione di stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili in luogo di quelle usa e getta, la dispensazione di bevande alla spina, l'utilizzo di modalità alternative di comunicazione e pubblicizzazione della manifestazione;
 - 2) manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo, nell'ambito delle quali siano realizzate iniziative volte a promuovere l'adozione di comportamenti ecosostenibili sotto il profilo della riduzione della produzione dei rifiuti da parte di spettatori ed atleti;
- b) manifestazione sportiva di carattere continuativo: manifestazione caratterizzata da più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale, compresi i campionati o i tornei;

- c) responsabile di sostenibilità dell'evento: soggetto cui è affidato il compito di gestire tutti gli aspetti organizzativi legati alla sostenibilità ambientale dell'evento;
- d) soggetti organizzatori: i soggetti organizzatori dell'evento ecosostenibile individuati all'articolo 161 della legge regionale 5/2026:
 - 1) le associazioni ed i comitati senza scopo di lucro;
 - 2) le parrocchie;
 - 3) le società e le associazioni sportive dilettantistiche;
 - 4) le società sportive professionistiche;
 - 5) le federazioni sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) operanti sul territorio regionale mediante Comitati regionali;
 - 6) gli enti di promozione sportiva.

Capo II

Disciplina della formazione dell'Elenco annuale degli eventi ecosostenibili

Art. 3

(Requisiti degli eventi ecosostenibili)

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli eventi ecosostenibili presentano i requisiti obbligatori di cui al comma 2 ed almeno un requisito facoltativo di cui al comma 3.

2. Sono requisiti obbligatori per gli eventi ecosostenibili:

- a) l'organizzazione dell'evento ecosostenibile in luoghi pubblici o aperti al pubblico con esclusione di quelli in cui è abitualmente svolta attività di ristorazione;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti per la durata dell'evento, in accordo col gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- c) la dematerializzazione degli strumenti di comunicazione e promozione dell'evento, ad esclusione delle sole locandine e poster pubblicitari dell'evento stampati su carta, cartoncino o cartone riciclati;
- d) l'adozione di misure per la riduzione della produzione dei rifiuti attraverso l'utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili, anche in plastica rigida purché certificata UNI EN 12875-1:2005 o in materiale compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
- e) la fornitura di contenitori per l'asporto del cibo personale avanzato, in materiale compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o riutilizzabili, anche in plastica rigida purché certificata UNI EN 12875-1:2005;
- f) la realizzazione di attività di sensibilizzazione, rivolte al pubblico dei partecipanti, sulle buone pratiche ambientali volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche tramite esposizione di materiale informativo;
- g) la nomina di un responsabile di sostenibilità dell'evento.

3. Sono requisiti facoltativi per gli eventi ecosostenibili:

- a) la certificazione dell'evento ISO 20121;
- b) l'adozione di misure a favore della mobilità sostenibile;

- c) la collaborazione con aziende locali per la fornitura di cibo e bevande provenienti dal territorio regionale;
- d) la stipula, in forma scritta, di accordi per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali, a enti o associazioni deputati al recupero e alla protezione degli animali oppure ad allevamenti per la fornitura del cibo avanzato;
- e) l'utilizzo di gadget e premi edibili, con preferenza per quelli di provenienza regionale, o florovivaistici;
- f) l'utilizzo, nell'ambito dello svolgimento dell'iniziativa, di prodotti tessili in tessuto certificato da filiera di recupero Global Recycle Standard (GRS);
- g) la dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte.

4. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e), si applicano agli eventi ecosostenibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), solo in quanto compatibili con l'organizzazione dell'evento.

Art. 4

(Formazione dell'Elenco annuale)

1. I soggetti organizzatori inoltrano, dal 1° novembre al 15 dicembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, a mezzo posta elettronica certificata, a loro intestata, per ciascun evento ecosostenibile che intendono realizzare nell'anno successivo, la scheda illustrativa dell'evento, utilizzando il modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

2. L'elenco è approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Gli eventi inseriti nell'Elenco sono contraddistinti dal logo EcoFVG che è riprodotto almeno sul materiale di comunicazione e promozione dell'evento, salvo che non sia utilizzato il logo regionale "Io Sono FVG".

4. L'elenco di cui al comma 2 è aggiornato entro il 31 luglio di ogni anno. A tal fine, i soggetti organizzatori inoltrano, dal 1° maggio al 15 luglio di ogni anno, per ciascun evento ecosostenibile che intendono realizzare entro l'anno di riferimento la scheda illustrativa dell'evento con le modalità di cui al comma 1.

5. L'inclusione dell'evento ecosostenibile nell'Elenco non dà diritto all'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 161 della legge regionale 5/2026.

6. I soggetti organizzatori sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio dell'evento, eventuali variazioni relative a ubicazione o date dell'evento ecosostenibile.

Capo III

Disciplina delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi

Art. 5

(Requisiti dei soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti organizzatori degli eventi ecosostenibili inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 4.

2. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

3. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

- a) i partiti politici e le associazioni politiche;
- b) i sindacati;
- c) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelli sottoposti a procedure concorsuali;
- d) i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. Per i soggetti organizzatori aventi natura di impresa, l'accesso ai contributi è, inoltre, precluso in caso di inosservanza delle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), nonché nei casi indicati all'articolo 9, comma 1, lettere c) e f), del decreto legislativo del 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre, n. 160).

Art. 6

(Eventi finanziabili)

1. Sono oggetto di contributo gli eventi ecosostenibili inseriti nell'Elenco di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento già conclusi al tempo della presentazione della domanda di contributo. A tal fine si tiene conto delle date di inizio e fine evento indicate nella scheda illustrativa di cui all'articolo 4.

Art. 7

(Regime d'aiuto)

1. Quando il richiedente sia una società sportiva professionistica o, negli altri casi, quando l'attività da finanziare comunque rilevi per la disciplina degli aiuti di Stato, il contributo è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 2023/2831 (De minimis

generale), nel rispetto del massimale pertinente a livello di “impresa unica” e previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in “de minimis” .

Art. 8

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è inoltrata esclusivamente attraverso il sistema ISTANZE ON LINE (di seguito IOL), accessibile dal sito istituzionale della Regione, con un Login FVG di tipo Avanzato, carta di identità elettronica (C.I.E.), oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2.

2. La domanda è trasmessa dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e comunque entro quattro mesi dalla conclusione dell’evento ecosostenibile per il quale si chiede il contributo. A tal fine si tiene conto delle date di inizio e fine evento indicati nella scheda illustrativa di cui all’articolo 4. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti è fissato l’orario di apertura e chiusura del sistema IOL.

3. La domanda è sottoscritta e trasmessa dal rappresentante legale del soggetto organizzatore. Può essere delegata ad un soggetto terzo la sola compilazione della domanda. Il delegato alla compilazione accede alla piattaforma IOL con proprie credenziali

4. La domanda, generata attraverso la procedura di compilazione on line tramite il portale dedicato, indica i dati del richiedente il contributo e del sottoscrittore della domanda, la tipologia dell’evento ecosostenibile per il quale si chiede il contributo, l’indirizzo di posta elettronica certificata del beneficiario presso cui ricevere le comunicazioni nonché la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:

- a) l’insussistenza di altri contributi pubblici per la medesima finalità e sulle medesime spese ammissibili;
- b) la detraibilità o indetraibilità dell’IVA;
- c) l’assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta fiscale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione);
- d) l’inesistenza di procedure di scioglimento, liquidazione volontaria o di procedure concorsuali in corso;
- e) l’insussistenza di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) l’insussistenza di condanna, a carico dei legali rappresentanti o degli amministratori del richiedente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda, se il soggetto organizzatore è un'impresa;

- g) l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, se il soggetto organizzatore è un'impresa;
- h) il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003, se il soggetto organizzatore è un'impresa;
- i) l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche;
- j) l'elenco analitico delle spese sostenute e ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 10, con l'indicazione della documentazione giustificativa delle relative spese.

5. La domanda è corredata dalla seguente documentazione in formato elettronico pdf:

- a) documentazione giustificativa delle spese: fatture, intestate al soggetto organizzatore, contenenti l'indicazione dell'evento ecosostenibile e riportanti l'elenco analitico delle spese per voci di costo, corredate delle relative ricevute del bonifico bancario o postale definitivo attestante il pagamento delle stesse;
- b) dichiarazione, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 16, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti, ai fini dell'applicabilità del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, solo nel caso in cui il soggetto organizzatore sia una società professionistica;
- c) copia del modello F 23 attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo;
- d) copia dello statuto dell'associazione, del comitato o dichiarazione che lo statuto è già in possesso dell'amministrazione regionale indicando l'ufficio presso cui è depositato.

6. I soggetti di cui all'articolo 5 che organizzino più eventi ecosostenibili presentano una domanda per ognuno di essi fino ad un massimo di due. Per il medesimo evento non può essere presentata più di una domanda.

Art. 9

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. L'istruttoria delle domande di contributo è condotta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dal sistema IOL.

2. Il Servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede gli eventuali chiarimenti e integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni a pena di inammissibilità della domanda.

3. Sono dichiarate inammissibili e rigettate, in particolare:
- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 8, comma 2;
 - b) le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate all'articolo 8, comma 1;
 - c) le domande prive di uno dei documenti richiesti all'articolo 8, commi 5, lettera a) e b);
 - d) le domande concernenti la realizzazione di eventi non inseriti nell'Elenco di cui agli articoli 3 e 4;
 - e) le domande presentate in violazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 6. A tale fine si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande come attestato dal sistema IOL.

4. In sede di istruttoria delle domande di contributo, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, il Servizio competente provvede a richiedere la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), anche a soggetti diversi dalle società professionistiche.

Art. 10
(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese pertinenti ed imputabili all'evento ecosostenibile, oggetto della domanda di contributo, sostenute nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda. A tal fine fa fede la data certa di pagamento come attestata dalla ricevuta del bonifico bancario o postale in stato eseguito o equivalente.

2. Sono ammissibili a contributo:
- a) spese di acquisto o noleggio per:
 - 1) erogatori o dispositivi, caraffe o contenitori per la distribuzione di bevande alla spina;
 - 2) stoviglie (ad esempio: tazze e bicchieri, con i relativi tappi e coperchi, piatti), posate (ad esempio: forchette, coltelli, cucchiali, bacchette), cannucce e agitatori per bevande in materiale compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 oppure edibile;
 - 3) stoviglie (ad esempio: tazze e bicchieri, con i relativi tappi e coperchi, piatti), posate (forchette, coltelli, cucchiali, bacchette), riutilizzabili, anche in plastica rigida purché certificata UNI EN 12875-1:2005, cannucce e agitatori riutilizzabili per bevande;
 - 4) borracce;
 - 5) contenitori per l'asporto del cibo personale avanzato in materiale compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o riutilizzabili anche in plastica rigida purché certificata UNI EN 12875-1:2005;
 - 6) raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;
 - 7) detersivi e detergenti biodegradabili certificati almeno Eu Ecolabel;
 - 8) lavastoviglie portatili;
 - 9) prodotti tessili in tessuto certificato da filiera di recupero GRS (Global Recycle Standard);

- 10) nastri, pettorali e mantelline in carta riciclata o in MaterBi;
- 11) pacchi gara in materiale ecologico e certificato, ad esempio borse in tessuto certificato da filiera di recupero GRS (Global Recycle Standard) o in carta riciclata;
- 12) premi e gadget, esclusi trofei e medaglie, realizzati con materiali ecologici e certificati, purché utili e privi di imballaggi;
- 13) striscioni e bandiere per il sostegno delle squadre in materiale ecologico e certificato;
- b) spese, per un massimo di 2.000 euro, per la sensibilizzazione dei partecipanti sulle buone pratiche ambientali con particolare riferimento alla riduzione della produzione dei rifiuti, quali ad esempio quelle relative all'acquisto di totem o banner informativi oppure alla realizzazione di momenti educativi, attivi ed interattivi come spettacoli, giochi, laboratori, attività formative;
- c) spese per il servizio di lavaggio di stoviglie e posate riutilizzabili;
- d) spese per la riproduzione del logo "EcoFVG" ed eventualmente del nome dell'evento su caraffe, stoviglie, doggy bag, borracce e bicchieri purché riutilizzabili, sui prodotti tessili di cui alla lettera a), numero 9).

3. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese per l'acquisto di alimenti e bevande.

4. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.

5. Sono incluse tra le spese indicate al comma 2, lettera b), per un massimo di 1000 euro, le spese di trasporto, vitto e alloggio dell'eventuale relatore esterno alla struttura organizzativa del beneficiario di comprovata esperienza in materia ambientale.

6. Ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa, le fatture inerenti alle spese di cui al comma 2, lettere a), numeri 2), 3), 5) e 9), attestano la conformità dei materiali alla normativa UNI EN 12875-1:2005, UNI EN 13432:2002 nel caso in cui facciano riferimento rispettivamente a materiali compostabili o in plastica rigida, e alla certificazione GRS nel caso facciano riferimento a prodotti tessili.

Art. 11 (Importo del contributo)

1. Il contributo è concesso in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 20.000 euro.

2. Nel caso in cui l'istante sia una società professionistica e, negli altri casi in cui ne ricorrano i presupposti, nella determinazione dell'importo del contributo, si tiene conto dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023.

Art. 12
(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Il contributo è concesso secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dal sistema IOL nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. Il procedimento di concessione ed erogazione del contributo si conclude, con provvedimento motivato adottato dal direttore del Servizio competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo. L'erogazione è disposta sul conto corrente indicato nella domanda di contributo dal soggetto organizzatore dell'evento e a lui intestato.

3. Se il richiedente ha natura d'impresa, la concessione ed erogazione dei contributi sono disposte previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 184/2025.

4. Ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della legge regionale 5/2026 la struttura regionale competente in materia di rifiuti è autorizzata a rimborsare prioritariamente gli eventi inseriti nell'Elenco approvato l'anno precedente se correlati a domande di rimborso presentate successivamente alla data del 31 ottobre dell'anno di riferimento dell'evento o non finanziate per insufficienza delle risorse finanziarie.

Art. 13
(Cumulabilità)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe e sulle medesime spese ammissibili.

Capo IV
Controlli e disposizioni transitorie e finali

Art. 14
(Controlli)

1. Il Servizio competente può disporre controlli in loco, nel periodo di svolgimento dell'evento, o documentali, successivamente allo svolgimento dell'evento, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di sostenibilità indicati, ai sensi degli articoli 3 e 4, dal soggetto organizzatore. In particolare, può essere richiesta l'esibizione da parte del soggetto organizzatore della seguente documentazione:

- a) dichiarazione del gestore inerente alla realizzazione della raccolta differenziata;
- b) screen shot di pagine web, file video, file audio, e similari al fine di comprovare la dematerializzazione degli strumenti di comunicazione e promozione dell'evento;
- c) fatture con evidenza della tipologia del materiale utilizzato per locandine e poster;

- d) fatture, relative a stoviglie, posate o contenitori per l'asporto del cibo personale avanzato attestanti la conformità dei materiali alla normativa UNI EN 12875-1:2005 o UNI EN 13432:2002 nel caso in cui facciano riferimento rispettivamente a materiali compostabili o in plastica rigida;
- e) fotografia del menù esposto con evidenza della disponibilità di mezze porzioni o porzioni ridotte;
- f) fotografie, file video, file audio, screenshot di pagine web, eventuale incarico ad esperto ambientale e similari attestanti lo svolgimento delle attività di sensibilizzazione;
- g) documento di nomina del responsabile;
- h) copia del documento di certificazione ISO 20121;
- i) fatture o altra documentazione dalla quale sia desumibile la provenienza di alimenti e bevande da aziende locali;
- j) accordi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali oppure a enti o associazioni deputati al recupero e alla protezione degli animali oppure ad allevamenti locali per la fornitura del cibo avanzato;
- k) fatture relative a gadget e premi edibili di provenienza regionale, o florovivaistici;
- l) fatture attestanti l'utilizzo di prodotti tessili in tessuto certificato da filiera di recupero GRS.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto organizzatore, beneficiario dei contributi di cui all'articolo 161 della legge regionale 5/2026, è tenuto a conservare ed esibire su richiesta del Servizio competente la documentazione di spesa, in originale, costituita dalle fatture relative alle spese rendicontate e dai relativi bonifici in stato definitivo.

Art. 15 (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, per gli eventi da avviare dal 16 settembre al 31 dicembre 2026 il termine di presentazione della scheda illustrativa dell'evento di cui all'articolo 4 è fissato dal 17 agosto al 14 settembre 2026.

2. Fino all'attivazione del sistema IOL, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in deroga all'articolo 8, comma 1, la domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, intestata al soggetto organizzatore dell'evento, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato ai sensi dell'articolo 16, disponibile sul sito internet della Regione, ed è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto organizzatore con firma digitale o autografa, allegando in quest'ultimo caso copia della carta d'identità del sottoscrittore;
- b) ai fini di quanto previsto all'articolo 9, commi 1 e 3, lettera e), e all'articolo 12, comma 1, si tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come

certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente.

Art. 16
(Modulistica)

1. La modulistica di cui al presente regolamento è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e pubblicata sul sito istituzionale.

Art. 17
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000 e il decreto legislativo 184/2025.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2024, n. 0123/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 23, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016).

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.